

# ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 14 luglio 1993

nella causa T-55/92, Josephus Knijff contro Corte dei Conti delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Irricevibilità)*

(93/C 231/18)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-55/92, Josephus Knijff, agente temporaneo della Corte dei Conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo, 18, rue des Glacis, contro Corte dei Conti delle Comunità europee (agenti: signori Jean Marie Sténier e Jan Inghelram), avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni con le quali la Corte dei Conti ha inquadrato il ricorrente nel contesto del suo contratto di agente ausiliario dell'11 luglio 1992 e del contratto di agente temporaneo del 12 ottobre 1992, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori: D. Barrington, presidente, R. Schintgen, e K. Lenaerts, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 14 luglio 1993 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Oltre alle spese da essa sostenute, la convenuta sopporterà anche quelle del ricorrente relative all'introduzione del procedimento inteso ad ottenere la sentenza contumaciale ed all'udienza del 10 novembre 1992.*
3. *Il ricorrente sopporterà le restanti spese da lui sostenute.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 258 del 7. 10. 1992.

# ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 15 luglio 1993

nella causa T-115/92, Anne Hogan contro Parlamento europeo <sup>(1)</sup>

*(Irrecevibilità)*

(93/C 231/19)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa T-115/92, Anne Hogan, dipendente del Parlamento europeo, residente a Senningerberg, con

<sup>(1)</sup> GU n. C 48 del 9. 2. 1993.

l'avv. Stefano Giorgi, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo, 5, rue des Bains, contro Parlamento europeo (agenti: signori Jorge Campinos, Ezio Perillo e signora Els Vandenbosch), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Parlamento europeo con cui viene negato alla ricorrente l'assegno per persona equiparata ad un figlio a carico a favore dei suoi genitori e la condanna del Parlamento a versarle l'assegno di cui trattasi con decorrenza dal 1° aprile 1992, o, in via subordinata, dal 1° maggio 1992, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori: D. Barrington, presidente, R. Schintgen, e K. Lenaerts, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 15 luglio 1993 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è irricevibile.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario T-115/92 R.*

# Ricorso di Fotini Michaël-Chiou contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 luglio 1993

*(Causa T-46/93)*

(93/C 231/20)

Il 15 luglio 1993, la signora Fotini Michaël-Chiou, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson S.a.r.l., 1, rue Glesener, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 16 ottobre 1992 che rifiuta l'iscrizione della ricorrente stessa fra i vincitori del concorso interno per il passaggio dal quadro C al quadro B, COM/B/4/92,
- condannare la convenuta alle spese di giudizio.

# Mezzi e principali argomenti:

La ricorrente, dipendente di ruolo di grado C 3 presso la Commissione, impugna la decisione con cui l'AIPN rifiuta di iscriverla sulla lista dei vincitori del concorso interno COM/B/4/92.

La ricorrente fa valere che in considerazione dello scopo limitato perseguito dalla prova orale del concorso de quo, non si può far altro che stupirsi del fatto che, pur avendo superato con successo le procedure scritte essa non abbia dato sufficientemente prova delle sue capacità

di espressione orale, mentre invece, esaminando i suoi titoli e i suoi diplomi essa possiede in particolare un diploma in lettere moderne nonché un certificato di studi europei dell'istituto di studi europei dell'ULB. Essa allega di non aver avuto alcuna difficoltà nel rispondere alle domande poste al momento della prova orale. La decisione della commissione d'esame sarebbe pertanto viziata da un errore manifesto di valutazione.

Esiste tanto una violazione del bando di concorso quanto una violazione della procedura del concorso nel senso che l'AIPN ha ritenuto che il suo dovere di emanare un elenco di candidati ritenuti idonei «comprendente al massimo i 40 migliori candidati» le consentiva di realizzare una lista con un numero di candidati inferiore. Orbene, questo atto sarebbe contrario allo spirito in base al quale è stato organizzato il concorso nonché all'art. 5, quinto comma, dell'allegato III dello Statuto.

La ricorrente allega infine uno sviamento di potere, nel senso che la sua esclusione dalla lista dei vincitori del concorso de quo sarebbe conseguenza dell'avversione, nei suoi confronti, da parte del presidente del comitato di promozione e capo del personale per i quadri B, C e D, che, allo stesso tempo, era presidente del concorso de quo. Nonostante la rivalorizzazione della sua esperienza professionale e dei titoli ottenuti in seguito alla sua entrata in funzione, essa non è stata promossa al seguito agli esercizi 1991 e 1992, nonostante essa fosse stata iscritta in quarto e terzo posto rispettivamente sull'elenco dei funzionari considerati più meritevoli per i detti esercizi, mentre invece alcuni fra i suoi colleghi pur con una anzianità inferiore, hanno potuto beneficiare di promozioni.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-19/93 <sup>(1)</sup>**

(93/C 231/21)

Con ordinanza 12 luglio 1993, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-19/93: Manuel Valadares contro Corte di giustizia delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 89 del 31. 3. 1993.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-16/93 <sup>(1)</sup>**

(93/C 231/22)

Con ordinanza 14 luglio 1993, il Presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha pronunciato la cancellazione dal ruolo della causa T-16/93, Raimund Vidranyi contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 97 del 6. 4. 1993.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa T-23/93 <sup>(1)</sup>**

(93/C 231/23)

Con ordinanza 14 luglio 1993, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-23/93: Luigi Mascheroni contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 123 del 5. 5. 1993.